

Prima di affrontare i motivi di ricorso, è indispensabile riepilogare la motivazione con cui la Corte d'Assise di Perugia, d'ora innanzi CA, è pervenuta alla sentenza di primo grado con cui gli odierni imputati sono stati riconosciuti responsabili dei reati loro ascritti e in particolare dell'omicidio aggravato dalla violenza sessuale.

Ciò si rende assolutamente indispensabile poiché la Corte d'Assise d'Appello, d'ora innanzi CAA, nel riepilogare le ragioni che hanno portato i giudici di primo grado alla loro decisione, ha dimostrato di non averla minimamente compresa. Anzi, l'evidentissima distonia ravvisabile tra la sintesi della sentenza di primo grado fatta dalla CAA e lo schema motivazionale della sentenza appellata è talmente accentuata da far ritenere che i giudici d'appello non abbiano esaminato la sentenza impugnata con quella almeno approssimativa attenzione che si deve esigere da un giudice d'appello.

La stessa scansione degli argomenti che, secondo la CAA, sarebbero alla base della sentenza di primo grado, vale a dire:

falsità dell'alibi (p. 11)

simulazione dell'effrazione (p. 12)

concorso nel reato (p. 14)

Indagini genetiche (p. 15)

Tracce biologiche (p. 16)

Tracce esaltate dal Luminol (p. 18)

Valutazioni conclusive della Corte d'Assise (p. 18)

non corrisponde affatto ai vari passaggi motivazionali della sentenza di primo grado che sono i seguenti:

Esposizione (pp. 10 e segg.)

Le amiche di Meredith (pp. 20 e segg.)

I ragazzi del piano di sotto dell'appartamento di Via della Pergola 7 (pp. 25 e segg.)

Rudi Guede Hermann (pp. 27 e segg.)
Rudi il simulatore ? (pp. 44 e segg.)
Amanda Knox e Raffaele Sollecito (pp. 49 e segg.)
Il racconto di Amanda Knox (pp. 53 e segg.)
Incongruenze e smentite nel racconto di Amanda Knox (pp. 67 e segg.)
Comportamenti di Amanda Knox e Raffaele Sollecito la mattina del 2.11.2007 (pp. 78 e segg.)
Deposizione di Capezzali Nara e di Monacchia Antonella (pp. 87 e segg.)
Attività investigative (pp. 91 e segg.)
Rilevazioni e valutazioni medico legali (pp. 102 e segg.), comprendente la causa della morte (pp. 106 e segg.), il criterio delle macchie ipostatiche (pp. 108 e segg.), violenza sessuale (pp. 110 e 134 e segg.), epoca della morte (pp. 119 e segg.), causa della morte (pp. 120 e segg.)
Valutazioni su quanto esposto dai periti e consulenti medico legali (pp. 157 e segg.)
Indagini genetiche (pp. 183 e segg.)
Indagini genetiche: considerazioni (pp. 277 e segg.)
Tracce nel bagno piccolo (pp. 298 e segg.),
Il computer portatile Apple modello "MACBOOKPRO" di Raffaele Sollecito (pp. 321 e segg.)
L'inesistente attività di navigazione nel web secondo la Polizia Postale (pp. 328 e segg.)
La consulenza tecnica dei consulenti della Difesa Sollecito (pp. 330 e segg.)
La copertura della Rete: Via della Pergola e Via Sperandio 5 bis (pp. 333 e segg.)
Il traffico telefonico del cellulare di Raffaele Sollecito (pp. 338 e segg.)
Il traffico telefonico del cellulare di Amanda Knox (pp. 344 e segg.)
Il traffico telefonico dei cellulari di Meredith Kercher e la memoria del cellulare inglese di Meredith Kercher (pp. 348 e segg.)

Le impronte di calzature: la relazione 9/4/08 del dr. Rinaldi e dell'ispettore capo Boemia (pp. 354 e segg.)

Le impronte sul tappetino del bagno piccolo la impronta foto 105, le impronte evidenziate dal luminol: la relazione 31/05/08 del dr. Rinaldi e dell'isp. capo Boemia (pp. 360 e segg.)

La impronta foto 105 (federa del cuscino di Meredith) (pp. 366 e segg.)

Le impronte evidenziate dal luminol (pp. 368 e segg.)

Le consulenze del Prof. Francesco Vinci, consulente tecnico della Difesa Sollecito (pp. 373 e segg.)

Valutazioni conclusive (pp. 381 e segg.), comprendenti le lesioni (pp. 394 e segg.), Esito delle indagini genetiche (pp. 398 e segg.), Tracce biologiche nel bagno piccolo (pp. 405 e segg.), Tracce esaltate dal luminol (pp. 408 e segg.).

Seguono le considerazioni sulla calunnia e quelle sull'ammontare delle pene (pp. 417 e segg.).

Il divario tra la realtà effettiva della sentenza di primo grado e la ricostruzione che della stessa ha dato la CAA è radicale.

Basterebbe citare in proposito, a puro titolo di esempio, la “falsità dell'alibi” che, per la CAA, è addirittura il primo dato da cui la CA parte, anche a livello espositivo (vds. la sentenza della CAA a p. 11), come se la Corte d'Assise fosse partita da un'affermazione indimostrata quale quella della presenza della Knox e del Sollecito nella casa di Via della Pergola la notte del delitto. La CAA cita addirittura un passo virgolettato della sentenza appellata che così viene riportato: “ Nessun elemento – così testualmente la sentenza “ha però confermato che Amanda Knox e Raffaele Sollecito non si trovassero la sera tardi di quel 1 novembre nella casa di Via della Pergola “ (vds. la sentenza della CAA a p. 11). Purtroppo, la Corte d'Assise d'Appello, neppure in questo passaggio, ha indicato l'esatta localizzazione dell'espressione e si è limitata a sottolineare il fatto che la “falsità dell'alibi” della presenza dei due

imputati in luogo vicinissimo ma diverso da quello del delitto la notte tra il primo e il 2 novembre 2007 fosse il primo elemento preso in considerazione dalla CA sia nello svolgimento del processo che all'inizio delle valutazioni conclusive. Così testualmente ha affermato in sentenza la CAA: "La Corte, anche sotto il profilo della esposizione, parte proprio da questo primo dato, rappresentato per primo sia nello svolgimento del processo che nelle valutazioni conclusive" (vds. la sentenza a p. 11).

La frase in questione si trova, però, non nell'incipit della motivazione, come erroneamente sostenuto dalla CAA, ma in sede di considerazioni conclusive, esattamente a p. 382, dopo l'analisi meticolosa, approfondita e completa di tutti gli elementi probatori emersi in sede di indagini e di istruttoria dibattimentale. Non ve ne è traccia neppure nello "svolgimento del processo": si veda da p. 1 a p. 9, contrariamente all'assunto della Corte d'Assise d'Appello.

Una sia pur succinta disamina dei motivi della decisione della sentenza della CA renderà ancora più evidente il vizio in cui è incorsa la CAA e che si è precedentemente descritto.

Mentre la Corte d'Assise d'Appello si è caratterizzata per un'analisi radicalmente parcellizzata dei vari elementi probatori, completamente scissi l'uno dall'altro e recepiti per i soli profili problematici, con sistematica esclusione di tutte le parti di tali risultanze in sintonia con l'ipotesi accusatoria (esempio tipico, tra i tanti, la chat di Rudi e l'interrogatorio di Aviello), la Corte di primo grado ha proceduto ad una disamina completa di ciascuno degli elementi emersi dalle risultanze, con le opposte interpretazioni delle parti, pubblica e private e con una motivata sintesi che ha tenuto conto non solo del contenuto del singolo elemento ma anche del significato dei rapporti di ciascun elemento con gli altri.

La Corte ha innanzitutto posto in evidenza la personalità della vittima, che, al carattere forte, aggiungeva anche forza fisica e pratica del karatè, ciò che

rileva non poco nella dinamica dell'aggressione, della reazione del suo carattere e della significatività della sua difesa (p. 10 della sentenza appellata).

La Corte ha illustrato le abitudini della ragazza e il suo forte rapporto con la famiglia che risiedeva nella parte meridionale di Londra. La CA descrive poi la struttura dell'appartamento e la dinamica dei fatti che portò al rinvenimento del cadavere di Meredith.

Si sofferma poi sulla descrizione dell'incontro che gli appartenenti alla Polizia Postale, portatisi in Via della Pergola, in ragione dei cellulari, fecero con gli attuali imputati, dello stato in cui si trovavano le persiane della finestra della camera occupata da Filomena Romanelli, teatro della rottura del vetro e della presenza della pietra e, ancora, della scoperta del cadavere e del fatto che non fu visto in quel momento dai due imputati, tenutisi lontani dal gruppo che sfondò la porta, poi del fatto, accertato dalla Romanelli, che non era stato asportato nulla e, soprattutto, del fatto che, contrariamente a quanto asserito dalla Knox, Meredith, come sottolineato dalla Romanelli, non chiudeva a chiave la porta della camera.

La CA è passata, poi, ad illustrare succintamente le dichiarazioni delle amiche di Meredith, in particolare sul pomeriggio e sulla serata che questa trascorse a casa di Amy Frost e Rubin Butyterworth, la sera del primo novembre 07 e sul comportamento che la Knox tenne in Questura mentre attendeva di essere esaminata. La CA si è soffermata poi sulle affermazioni di due dei ragazzi del piano di sotto che avevano riferito, tra l'altro, che Rudi che conosceva la casa di Via della Pergola, fosse molto interessato alla Knox.

La Corte, passando a Rudi Guede Hermann, ne ha descritto soprattutto il forte rapporto che esisteva tra il giovane ivoriano e l'ambiente del campo di basket di Piazza Grimana, a pochi metri dalla casa di Via della Pergola, dove conosceva i ragazzi e le ragazze che l'abitavano, tra cui la Knox verso cui

l'ivoriano, come s'è detto, provava interesse (p. 28 della sentenza appellata). La Corte, poi, sulla base dei numerosi elementi a carico di Rudi e in considerazione del forte interesse mostrato per il personaggio dalle difese, ne afferma la presenza nella casa di Via della Pergola al momento del delitto (p. 30 della sentenza appellata). Dopo aver esaminato gli episodi invocati dalle difese e in particolare da quella del Sollecito che avrebbero evidenziato l'attitudine del Guede a commettere furti in ambienti in cui lo stesso sarebbe penetrato da una finestra, la CA ne ha messo in evidenza le profonde differenze con l'ambiente di Via della Pergola, soprattutto perché qui il Guede era conosciuto, mentre, nei casi richiamati, non lo era affatto (p. 34).

La Corte contesta in radice l'assunto, sostenuto dalle difese, specie quella Sollecito, secondo cui Guede fosse l'autore del tentativo di furto che, secondo le difese, sarebbe stato perpetrato nella casa: troppo difficoltosa e rischiosa sarebbe stata infatti la doppia operazione del Rudi di salita sino alla finestra della Romanelli per aprire le persiane e di risalita per rompere i vetri con la pietra, esposto come sarebbe stato al traffico veicolare e pedonale (p. 37).

Operazione, inoltre, del tutto inutile perché il Guede conosceva gli abitanti della casa. La Corte illustrava poi gli elementi che portavano a concludere che vi fosse stata un'attività simulatoria, contestando in particolare l'analisi del CT della difesa Sollecito (pp. 40 e 41).

La Corte escludeva l'attribuibilità al Guede della simulazione che doveva essere stata posta in essere necessariamente da chi aveva la disponibilità della casa e avesse, quindi, interesse ad allontanare da sé i sospetti, deviandoli verso un ignoto ladro. E, esclusa Meredith, la vittima e le due coinquiline italiane che non erano in quella casa quella notte (una delle due era addirittura in Provincia di Viterbo), non rimaneva che la Knox (pp. 48 e 49 della sentenza appellata).

Poi la Corte ha descritto il rapporto tra Amanda Knox e Raffaele Sollecito ed ha posto l'attenzione sul fatto che fosse iniziato solo il 25 ottobre, cioè solo

una settimana circa prima del delitto e che la sera del primo novembre, gli originari programmi dei due prevedessero, per la Knox, il consueto lavoro nel pub di Lumumba e, per il Sollecito, l'accompagnamento in auto di un'amica serba che avrebbe dovuto prelevare da un corriere una borsa che le avrebbe dovuto mandare la madre da Milano. Entrambi gli appuntamenti saltarono, però, osserva la Corte e i due si trovarono in tarda serata improvvisamente liberi (p. 53).

La Corte analizza, poi, il racconto di Amanda Knox, soffermandosi a lungo specie sul memoriale che la Knox scrisse il 6 novembre mattina, del tutto spontaneamente, mentre era in attesa della traduzione nella Casa Circondariale di Capanne e con l'intenzione di consegnarlo all'Isp. Rita Ficarra, della Squadra Mobile di Perugia che l'aveva interrogata nella tarda serata del giorno precedente 5 novembre e nel quale la Knox, dopo aver riferito di aver assunto dello stupefacente con il Sollecito, di avere cenato a casa sua verso le 23,00 e, dopo, di aver notato del sangue nella mano del coimputato, aveva confermato le precedenti dichiarazioni rese nelle prime ore del 6 novembre e, quindi, di vedere, se pure non con la certezza che non fosse un sogno, il Lumumba vicino al campetto di basket, poi vicino alla porta di casa, poi lei rannicchiata in cucina con le mani alle orecchie come per non sentire le grida di Meredith che affermava di ricordare senza avere la certezza che non si trattasse di un sogno (p. 56).

La Corte, poi, ha riepilogato l'esame subito dalla Knox in dibattimento, il 12 e 13 giugno 09, esame totalmente obliterato dalla Corte d'Assise distrettuale: ha ricordato che la Knox ha ammesso di conoscere il Guede e di averlo incontrato sia nel centro di Perugia che al pub "Le Chic" (p. 56). Confermava di avere accusato il Lumumba perché, trovandosi "sotto pressione", aveva "immaginato" che quello che raccontava potesse essersi verificato. Nel contempo, continua la Corte, la Knox aveva precisato che la sera del 5 si era recata in Questura di propria iniziativa e non perché convocata e che il

memoriale del 6 era frutto della sua sola decisione senza alcuna pressione da parte della Polizia (p. 57): “Quel memoriale lo redasse in piena libertà e volontariamente” è scritto in sentenza dalla CA che richiama le dichiarazioni della Knox (p. 58) che aveva ricordato che in un colloquio con la madre aveva detto di “sentirsi orribile perché Patrick è incastrato in carcere” e questo era avvenuto per colpa sua (di Amanda): si veda la sentenza a p. 60.

La Corte precisa che, nell’esame, la Knox ha anticipato l’orario della cena di un paio d’ore rispetto all’orario indicato nel memoriale (p. 59): la perdita d’acqua si verificò, quindi, tra le 21,30 e le 22 e, per questo, secondo quanto riferito nel memoriale, la mattina dopo aveva preso il mocho per asciugare il pavimento, dopo oltre dieci ore.

La Corte ricorda che i due avevano in programma di andare a Gubbio la mattina del 2 ma che la Knox si alzò verso le 10 (p. 59).

Altro passaggio importante del racconto di Amanda riportato dalla Corte di primo grado (e ignorato da quella distrettuale) è che Amanda ha negato di aver visto alcunché della camera di Meredith quando venne sfondata la porta (p. 61).

Tra gli altri particolari delle dichiarazioni della Knox in sede di controesame del Pubblico Ministero, c’era quello, rivelatosi fondamentale e decisivo nel presente ricorso, per quello che si dirà a proposito del clochard Curatolo e per l’affermazione fatta dalla CAA, secondo cui quest’ultimo vide i due giovani insieme a Piazza (ex) Grimana, vicino al luogo del delitto il 31 ottobre, e cioè il fatto che, invece, la sera del 31 ottobre 2007, la notte di Halloween (salvo poi contestare l’attendibilità del teste), la Knox, per sua stessa ammissione, era andata al Pub di Lumumba, dove si era intrattenuta, poi era venuto a prenderla un amico greco, Gatsios Spiridon, vicino al Merlin Pub, nel centro cittadino, poi, sempre con lo Spiridon, erano andati in altro locale, poi si era fermata nei pressi della Fontana Maggiore, nel pieno centro cittadino, dove l’aveva raggiunta il Sollecito, che prima non era con lei ed era tornata a casa

con lui verso le 2 di notte del primo novembre: si veda la sentenza appellata a p. 62.

Altro passaggio fondamentale del controesame della Knox è il fatto che la stessa, in contrasto con quanto dichiarato in precedenza nell'esame, aveva ammesso che, quando il pomeriggio del primo novembre, aveva lasciato l'appartamento di Via della Pergola, "le macchie di sangue non c'erano" (p. 64). La CA precisava anche che la Knox aveva dichiarato di non ricordare che, nel corso di un colloquio avuto con la madre in carcere, questa, ricordandole di una telefonata a lei fattale dalla stessa Amanda in un momento in cui il cadavere della Kercher non era stato ancora scoperto e assolutamente precedente all'allarme, la madre le avesse chiesto: " Ma alle dodici non era successo niente" (p. 65).

La Corte riferiva inoltre che la Knox aveva ammesso di avere portato nella casa di Via della Pergola diversi ragazzi (pp. 65 e 66).

A proposito delle incongruenze e smentite nel racconto di Amanda Knox, la CA le esamina con estremo rigore e pone in evidenza che l'affermazione della Knox di essersi trovata a casa del Sollecito nella notte tra il primo e il 2 novembre non solo non ha trovato alcun riscontro ma ha trovato delle significative smentite, incentrate soprattutto sulla testimonianza di Antonio Curatolo. Inoltre, Il computer del Sollecito era stato attivato alle 5.32 del 2 novembre per sentire della musica e il cellulare venne riattivato alle 6.02, tanto che poté così ricevere l'SMS inviato a Sollecito dal padre alle ore 23,14 del primo novembre. Poi, alle 9,30 è l'imputato che chiama il padre per informarlo che non erano ancora partiti per Gubbio e il genitore capisce che il figlio era ancora a letto. Eppure, né il computer con la musica né l'SMS né la successiva chiamata del Sollecito al padre vengono riferite dalla Knox, osserva la Corte, aggiungendo che la ragazza parlò invece di un sonno ininterrotto, durato sino alle 10, quando si sveglia per portarsi a Via della Pergola.

Anche le dichiarazioni di Quintavalle Marco smentiscono la Knox e confermano che la stessa si trovava fuori dalla casa del Sollecito. Il Quintavalle era rimasto colpito dal candore della pelle e dall'azzurro degli occhi della ragazza vista nel suo negozio la mattina del 2 novembre, al momento dell'apertura del negozio, verso le 7.45 e, quando la commessa gli aveva parlato dell'arresto del Sollecito, a lui noto, perché abitante nei pressi del negozio e della Knox, aveva mandato la commessa a prendere il giornale e, quando aveva visto la foto della Knox, aveva mormorato tra sé e sé: " ma questa è la ragazza dell'altra mattina" (p. 75). La commessa Chiriboga Ana Marina, prosegue la Corte, ha riferito che il Quintavalle le aveva chiesto se lei, quella mattina, avesse visto la Knox, ricevendone risposta negativa e la domanda, sottolinea la CA con una consequenzialità logica questa si inattaccabile, non poteva non presupporre che il Quintavalle avesse visto la ragazza come ha riferito nell'istruttoria dibattimentale (p. 76).

Passando ai comportamenti di Amanda Knox e Raffaele Sollecito la mattina del 2.11.2007, la CA attribuisce, tra l'altro, un alto valore indiziario all'affermazione fatta più volte dal Sollecito all'App. Ceppitelli Daniele, che rispose alla chiamata al 112, secondo cui non era stato asportato nulla dalla camera della Romanelli, sebbene nulla potesse sapere in proposito perché quest'ultima non aveva potuto controllare se mancassero suoi oggetti dalla camera (p. 79).

Grande rilevanza attribuisce, poi, la CA, tra l'altro, alla telefonata fatta alla madre, in piena notte (perché le 12.47 italiane corrispondono all'incirca alle 3.47 della notte a Seattle), quando nulla ancora era successo di particolarmente allarmante e alle perplessità evidenziate da quest'ultima alla figlia nella conversazione del 10 novembre 2007 (p. 87 della sentenza della CA).

Quanto alla deposizione di Capezzali Nara e di Monacchia Antonella, la Corte di primo grado si è soffermata sulla linearità e piena attendibilità delle

due testi (riconosciuta persino dalla CAA), sulla coerenza del loro racconto e sulla ulteriore conferma fornita dalle dichiarazioni di Dramis Maria Ilaria: la Capezzali sente l'urlo terribile in orario compatibile con l'ora del delitto, come la Monacchia e sente i passi di più persone che si allontanano di corsa, i primi in anticipo, diretti verso le scalette di ferro del parcheggio, vicine all'abitazione della Dramis che sente, infatti, correre nella via sottostante e alla stessa ora mentre i secondi passi di una o più persone partono con un certo svantaggio dai primi o dal primo e si dirigono verso la piazzola antistante la casa. Anche la Knox, come s'è visto, ha udito (o, nella sua prospettazione, sognato di udire) il grido terribile della Knox tanto da doversi tappare le orecchie, sempre nella realtà o, nella caratteristica (affermata) ambivalenza tra realtà e sogno che la contraddistingue, nella sua immaginazione.

La Corte di primo grado ha poi minuziosamente descritto le attività investigative, soffermandosi sulle precauzioni adottate per preservare la situazione esistente nel luogo del delitto e, più in generale, nella casa (pp. 93, 94, 95, 97 e segg. della sentenza della CA) e, più tardi, in quella del Sollecito dove fu sequestrato il coltello di cui al Rep. 36 (pp. 98 e 99 della sentenza della CA).

La stessa Corte ha poi descritto le Rilevazioni e valutazioni medico legali ed ha poi proceduto alle Valutazioni su quanto esposto dai periti e consulenti medico legali, esaminando tutte le considerazioni esposte dai CC.TT. del PM, nominati ex art. 359 c.p.p., sottolineando le conclusioni del Prof. Mauro Bacci che, sulla base del dato inerente l'ultimo pasto, individuava un arco cronologico compreso tra le ore 21 e le ore 24 come possibile ambito in cui collocare l'ora della morte che, ulteriormente ristretto dai dati circostanziali certi (come il fatto che alle 21 circa la Kercher e una delle connazionali lasciano la casa dove si erano intrattenute nel pomeriggio), sposta l'ambito rilevante oltre le 21 – 21.30 e lo restringe, grosso modo, tra le 22 e le 24.

Traendo le fila da tutto il complesso di tali ricostruzioni, la Corte d'Assise conclude sul piano medico-legale:

per l'esistenza della violenza sessuale, desunta dal rinvenimento di materiale biologico di soggetto di sesso maschile in una parte tipicamente erogena del corpo della vittima (p. 158 della sentenza)

circa la causa della morte, la Corte ha motivatamente aderito alle conclusioni del CT del PM in sede di accertamento autoptico, non contrastate né dai periti né dagli altri CC.TT. (p. 161). La CA ha descritto in maniera assolutamente puntuale la dinamica dei fatti desumibile dalle lesioni:

vi è l'afferramento al collo con le ecchimosi per indurre la Kercher al gioco sessuale;

vi è la resistenza della vittima e l'iter crescente delle violenze con un colpo inferto alla vittima alla regione latero cervicale destra con un coltello con lama da 4 cm.;

le vennero allora sfilati i calzoncini e tolte le mutandine e fu penetrata manualmente nella vagina;

le viene alzata la maglietta e arrotolata verso il collo, ma la resistenza della vittima impediva lo slacciamento del reggiseno;

ecco allora che l'energia impiegata sul reggiseno e poi il taglio del pezzetto di reggiseno;

viene preso il cuscino dove gli aggressori intendevano poggiare la ragazza per operare con la violenza sessuale in modo più agevole. Sul cuscino, trovato sotto le natiche della ragazza, il Guede lascia l'impronta palmare, sporca del sangue della vittima;

a quel punto, per il dolore derivante soprattutto dalla ferita al collo e per la paura, la ragazza emette un grido terribile che costringe gli aggressori a comprimerle violentemente le vie aeree superiori con le ecchimosi nella zona labiale e sotto il naso, segno della compressione sulla bocca e sul naso;

mentre vengono così ostruite le vie aeree, alla ragazza viene inferta la lesione più grave nella regione latero cervicale sx col coltello di cui al Rep. 36, mentre il reggiseno, imbevuto di sangue, viene gettato via;

la ragazza muore per asfissia sopraggiunta poco dopo (vds. la sentenza della CA alle pp. 165 e 166).

quanto all'ora della morte, la CA restringe progressivamente il range su cui hanno concordato periti e CC.TT., sulla base dei dati circostanziali, secondo cui è pacifico che Meredith, ancora alle 21, era viva e stava tornando alla propria abitazione: quindi, l'ora della morte viene situata dalla CA tra un periodo non di poco successivo alle 21 del primo novembre alle 4.50 del 2 novembre 07 (vds. la sentenza della CA a p. 183).

La CA s'è soffermata molto a lungo sulle indagini genetiche, analizzando le conclusioni degli accertamenti irripetibili e in particolare le lunghissime ed estremamente precise dichiarazioni della biologa della Sezione di Genetica Forense del servizio di Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, che aveva svolto gli accertamenti e, poi, quelle dei vari CC.TT.

La CA è pervenuta conseguentemente alle conclusioni in materia genetica. Ha sgomberato subito il terreno da qualunque possibilità di illazione dell'utilizzo di un metodo "sospettocentrico", per usare un neologismo della difesa degli imputati, considerato mera illazione non solo priva di qualsivoglia riscontro obiettivo ma smentita dalla professionalità e dal prestigio dell'organo di Polizia scientifica centrale della Polizia di Stato, impegnato in tutti i più delicati casi giudiziari. La Corte escludeva fenomeni di contaminazione anche per l'assoluta carenza di censure mosse dai CC.TT. delle difese durante tutte le attività svolte dalla Polizia Scientifica ex art. 360 c.p.p. (p. 280 della sentenza della CA). Nessuno ha potuto smentire sul punto, ha osservato la CA, le decise precisazioni della D.ssa Stefanoni (p. 281 della sentenza della CA). La Corte passava poi alle conclusioni per ciascuno dei due reperti che

diverranno oggetto della perizia Conti – Vecchiotti, escludendo qualsiasi contaminazione in proposito, peraltro mai provata da nessuno (pp. 284, 296, 297).

Quanto alle tracce nel bagno piccolo, la CA condivide motivatamente la conclusione secondo cui le tracce miste furono apposte contemporaneamente e furono apposte dalla Knox (p. 301 della sentenza della CA).

Passando al computer portatile Apple modello “MACBOOKPRO” di Raffaele Sollecito, la Corte ha posto in evidenza che laddove il sistema forniva informazioni sull’ultima apertura di un file (la visione del film “Amelie.avi”) il software di analisi forense Encase era in grado di evidenziare l’ultima interazione del sistema sul file stesso, cioè alle ore 21.10.32 del primo novembre 07 (p. 328 della sentenza della CA).

Passando alla inesistente attività di navigazione nel web secondo la Polizia Postale, la CA ha condiviso in pieno gli accertamenti di quest’ultima: il personal Apple del Sollecito è stato sempre collegato alla rete tra le 21:10:32 del primo novembre e le 5:32:08 del 2, attraverso il browser di navigazione Mozilla Firefox, ma il software di analisi forense Encase ha permesso di accertare, per tale intervallo, che gli unici file creati ovvero scritti sono stati generati sempre in automatico o dal sistema operativo del pc o dal browser di navigazione Firefox all’interno della cache e che si trattava di file generati a intervalli regolari. Dagli accertamenti era emerso altresì che non vi erano state tracce di navigazione (quindi di operazione intenzionale, condotta dall’agente sul computer, che presupponeva la presenza del soggetto) per tutto l’arco di tempo considerato (pp. 328 e 329 della sentenza della CA).

La Corte aveva altresì esaminato la consulenza tecnica dei consulenti della Difesa Sollecito, dalla quale si evince, come unico dato certo, un qualche possibile intervento del Sollecito alle 1 di notte del 2 novembre, quando, però,

ormai il delitto era stato commesso da circa un'ora e mezza (p. 333 della sentenza della CA).

Passando alla copertura della Rete per via della Pergola e via Sperandio 5 bis, la Corte ha illustrato e richiamato gli accertamenti dell'Isp. Capo dello SCO Letterio Latella, sottolineando come, almeno sino alle 22:13:19, il cellulare con l'utenza britannica della Kercher si trovasse in Via della Pergola, mentre alle 0.10.31 si trovasse nell'area di Via Sperandio dove fu poi rinvenuto (p. 337 della sentenza della CA).

Passando ancora al traffico telefonico del cellulare di Raffaele Sollecito, di Amanda Knox e di Meredith Kercher e la memoria del cellulare inglese di Meredith Kercher, la Corte sottolinea il fatto che la ritardata ricezione del SMS del padre da parte del Sollecito fu dovuta allo spegnimento del cellulare, non già alla mancanza di campo (p. 344 della sentenza della CA), sottolinea ancora la preliminare chiamata della Knox alla vittima prima ancora che alla coinquilina italiana Romanelli, "passaggio indispensabile prima di dare inizio alla programmata messinscena" (pp. 347 e 348 della sentenza della CA) e contesta, poi, la CA le considerazioni del CT di parte Sollecito sul fatto che i due tentativi di chiamata dall'utenza della vittima alle 21.58 e alle 22 dovrebbero essere spiegati unicamente con riferimento all'aggressione e non a contatti che la vittima potrebbe avere provocato in momenti di mero relax (p. 353 della sentenza della CA).

La Corte ha illustrato, poi, la relazione 9/4/08 del dr. Rinaldi e dell'ispettore capo Boemia sulle impronte di calzature, nonché la relazione 31/05/08 del dr. Rinaldi e dell'isp. capo Boemia sulle impronte sul tappetino del bagno piccolo la impronta foto 105 e le impronte evidenziate dal luminol. Dopo avere analizzato con rigore i due elaborati, la CA spiegava le ragioni per cui riteneva di recepirle in toto.

Quanto all'impronta foto 105 (federa del cuscino di Meredith), la CA riteneva di non esprimere un'opzione a fronte delle opposte conclusioni dei CC.TT. del

PM e del CT del Sollecito (vds. la sentenza della CA a p. 368), smentendo in tal modo quella sistematica adesione alle conclusioni del PM e dei suoi CC.TT., rimproveratagli dalla CAA.

Quanto alle impronte evidenziate dal luminol e alle consulenze del Prof. Francesco Vinci, consulente tecnico della Difesa Sollecito, la CA ha sottolineato come i CC.TT. della Procura abbiano operato una correzione prospettica che il CT della difesa Sollecito non ha minimamente preso in considerazione (p. 381 della sentenza della CA).

La CA si è soffermata ovviamente anche sulla calunnia di cui ha colto e sottolineato l'evidentissimo ed innegabile rapporto con l'omicidio aggravato (p. 418 della sentenza della CA).

Questo, a grandi linee, il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado.